



PARERE MOTIVATO
n.151 del 7 Settembre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla variante allo strumento urbanistico generale tramite SUAP per un intervento di edilizia produttiva, ditta Rigoni. Comune di Cadoneghe (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 7 settembre 2017 come da nota di convocazione in data 5 settembre 2017 prot. n. 370801;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall' ufficio SUAP del Comune di Cadoneghe con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 243136, 243122, 243164 del 21.06.2017, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante allo strumento urbanistico generale tramite SUAP per un intervento di edilizia produttiva, ditta Rigoni nel Comune di Cadoneghe;

PRESO ATTO CHE sono pervenute i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.2740 del 29.08.17 assunto al prot. reg. al n.362645 del 29.08.17 del Distretto delle Alpi Orientali,
- Parere del 6.09.17 assunto al prot. reg. al n.373384 del 6.09.17 di ARPAV,
- Parere n.75010 del 6.09.17 assunto al prot. reg. al n.373157 del 6.09.17 di Etra,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo *internet* <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.152/2017 pubblicata al seguente indirizzo *internet*: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 7 settembre 2017, che evidenzia come Oggetto dell'istanza è la richiesta di variante urbanistica in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 55/2012, di un'area di proprietà adiacente alla residenza dell'istante sita via Giorgione n. 2 nel Comune di Cadoneghe (PD) e finalizzata alla costruzione di un nuovo capannone artigianale adibito, in parte, a rimessa per le macchine di cantiere dell'impresa e in parte adibito a rimessa delle macchine agricole storiche di proprietà. L'area oggetto d'intervento è attualmente classificata zona urbanistica come zona agricola di cui agli artt. 38-40 delle N.T.O. del P.I.

L'ambito di via Giorgione, 2 si configura, attualmente, come agricolo, in un contesto di città diffusa, gravata dalla presenza della zona industriale di Mezzavia, posta a circa 100 metri. Attualmente, l'ambito oggetto di SUAP è individuato dal Piano degli interventi come "zona agricola" e l'area è fortemente compromessa dalle frecce di espansione della zona industriale che individua questo sito come unica via di espansione della zona industriale di valenza provinciale.

Complessivamente, la superficie coperta di nuova realizzazione è pari a 723,10 m², articolata su un unico piano fuori terra, in considerazione, quindi, della tipologia, estensione e caratteristiche degli interventi previsti, si ritiene che l'attuazione della presente istanza non possa, ragionevolmente, determinare effetti significativi sull'ambiente. Si rileva, comunque, come il documento di verifica di assoggettabilità esaminato evidenzia refusi ed imprecisioni terminologiche, oltre a considerazioni non completamente condivisibili, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di quanto previsto dalla procedura SUAP.

Tutto ciò considerato e premesso, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti e la Valutazione di Incidenza n. 152/2017, ritiene che l'Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale tramite procedura SUAP, in Comune di Cadoneghe (PD), non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.



In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni VInCA.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la variante allo strumento urbanistico generale tramite SUAP per un intervento di edilizia produttiva, ditta Rigoni nel Comune di Cadoneghe, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Cadoneghe, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine